

La comunione dei beni prosegue anche in regime di separazione

DIRITTO DI FAMIGLIA

Secondo la Cassazione la decisione successiva non fa cessare le regole

Per risolvere la scelta precedente occorre un'«opzione rafforzata»

Angelo Busani

I beni soggetti al regime della comunione legale coniugale rimangono disciplinati da tale regime anche dopo che i coniugi abbiano convenuto di adottare il regime della separazione dei beni: è questo l'inedito e sorprendente principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 4676 del 28 febbraio 2018.

Prima di questa sentenza, infatti, non è stato mai messo in discussione che l'adozione del regime di separazione dei beni, da parte dei coniugi, i quali si trovassero in regime di comunione legale, avrebbe comportato, come conseguenza, la sottoposizione alle regole della comunione “ordinaria” dei beni acquistati durante la vigenza del regime di comunione legale (e, correlativamente, la cessazione della vigenza delle regole proprie del regime di comunione “legale”).

Un esempio per tutti della rilevanza pratica di questa sentenza è quello

della sorte delle quote di comproprietà appartenenti ai coniugi in regime di comunione legale sui beni sottoposti a tale regime: è del tutto pacifico (Corte costituzionale n. 311/1988; Cassazione n. 4033/2003, 4890/2006, 14093/2010) che la comunione legale sia una comunione “senza quote” e che, perciò, uno dei coniugi non può alienare la propria quota del bene comune (essendo possibile solo alienare per intero il bene comune con il consenso di entrambi i coniugi, mancando il quale l'alienazione è annullabile su domanda del coniuge non alienante: articolo 184 del Codice civile).

Ebbene, prima della sentenza 4676/2018 nessuno avrebbe dubitato che, una volta che fosse convenuta l'adozione del regime di separazione dei beni, la comunione “legale” sui beni comuni sarebbe evoluta in comunione “ordinaria”, con la conseguenza della specificazione delle quote di appartenenza di ciascun coniuge sui beni già sottoposti al regime di comunione legale e, quindi, con il risultato che ciascuno di essi avrebbe potuto alienare la quota di rispettiva titolarità (finalmente determinata nella sua entità), a prescindere dal consenso dell'altro coniuge.

Per la sentenza 4676/2018 questo fenomeno di “trasformazione” della comunione legale in comunione ordinaria, dunque, non si verificherebbe per effetto della mera adozione del regime di separazione dei beni: e ciò in quanto vi sarebbe nell'ordinamento

un «principio generale» in base al quale «ai beni acquistati in un precedente regime patrimoniale, continuano ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale».

In altre parole, per cessare le regole della comunione legale non basterebbe semplicemente adottare il regime

della separazione dei beni, ma bisognerebbe compiere un'ulteriore opzione, vale a dire occorrerebbe che i coniugi convenissero di sottrarre i beni già oggetto di comunione legale al regime della comunione legale stessa (che - secondo la Cassazione - sarebbe altrimenti ultrattivo, nonostante l'adozione del regime di separazione).

Il difetto del ragionamento della Cassazione è particolarmente evidente nel punto in cui la sentenza afferma che «la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, per le cause di cui all'art. 191 c.c., allorché i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla».

Se è vero, infatti, come dice la Cassazione, che la comunione “legale” diventa comunione “ordinaria” ove si verifichi una delle cause di scioglimento elencate nell'articolo 191 del Codice civile, non può farsi a meno di osservare che nell'articolo 191 è menzionato, come causa di scioglimento della comunione anche il «mutamento convenzionale del regime patrimoniale», vale a dire appunto l'adozione del regime di separazione dei beni. Quindi, non può essere che, adottato il regime di separazione, le regole della comunione legale continuino ad applicarsi.

QUOTIDIANO

DEL LAVORO



CASSAZIONE

Anzianità aziendale con effetti limitati

In occasione del trasferimento di ramo d'azienda si mantiene l'anzianità, ma ciò non significa che il periodo trascorso presso l'alienante sia parificato, ad ogni e qualsiasi effetto, al servizio prestato presso l'acquirente.

— **Fabrizio Daverio**

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilsole24ore.com